

STUDIO LABORATORIO CHIMICO  
ASSOCIATO

**Ecolab**

DEI DOTTORI CHIMICI  
A. BARBISAN, W. FASAN, F. MICHELINI

ACCREDITATO UNI CEI EN 45000

63

CC  
23.11.2000

12 LUG 2000		
Prot. N°	8678	
Cat.	Cl.	Fasc.

# ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

**D.P.C.M. 01/03/91**  
**D.G.R. 21/09/92 N. 4313**  
**L. 26.10.95 N. 447**

**ENTE**  
AMMINISTRAZIONE  
DEL COMUNE DI  
31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

**COMMITTENTE:**  
AMMINISTRAZIONE  
DEL COMUNE DI  
31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)



**IL PROFESSIONISTA:**  
FASAN dr. WALTER

*Walter Fasan*

DATA: 12 Luglio 2000

## INTRODUZIONE

La presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica dell'inquinamento da rumore si colloca quasi esclusivamente nell'ultimo decennio del 900.

Le cause di questa tardiva attenzione per il fenomeno rumore ambientale è probabilmente da ricercarsi in diverse cause fra cui anche la necessità di rimuovere dapprima altri elementi più limitativi e pregiudizievoli della qualità della vita.

Nel 1991 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dava una definizione più aggiornata e in sintonia con i tempi del concetto di salute, precisando che deve essere inteso non soltanto come assenza di malattie ma anche come stato di benessere fisico, mentale e sociale che va difeso da turbamenti esterni e migliorato nelle sue componenti.

Conseguentemente anche a questa presa di coscienza tutti i provvedimenti legislativi in materia di prevenzione da rumore sono stati emanati successivamente all'anno 1991.

Le principali leggi in materia di tutela da rumore sono le seguenti:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*Reg. del. 4*

PROVEDIMENTO	ARGOMENTO
D.P.C.M. 01.03.91	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
D.G.R. 21.09.93 n. 4313	Criteri orientativi per le amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'Ambiente esterno". Immediata eseguibilità.
L. 26.10.95 n. 447	Legge quadro sull'inquinamento acustico.
D.M.A. 11.12.96	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
D.P.C.M. 14.11.97	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
D.M.A. 16.03.98	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
D.P.C.M. 31.03.98	Atto di indirizzo e di coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b), e dell'Art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
D.P.C.M. 18.11.98 n. 459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26.11.95 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
D.P.C.M. 16.04.99 n. 215	Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
L.R. 10.05.99 n. 21	Norme in materia di inquinamento acustico.
D.M.A. 03.12.99	Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti.

In conseguenza della infinita casistica di situazioni che generano disturbo sul territorio, che non sono esplicitamente contemplate e trattate nelle leggi nazionali e regionali, sono state emanate negli anni anche delle circolari interpretative da parte dell'Organo di controllo territoriale su aspetti molto specifici, alcune delle quali sono:

ARPAV - TREVISO Prot. 849-98	"Rumore campane". Nota del Comune di Conegliano a proposito del suono delle campane della chiesa di San Rocco in Piazza Calvi.
U.L.S.S. n. 7 Prot. n. 1707/SISP del 14.09.98	Prescrizioni standard relative alle domande per attività rumorose temporanee, autorizzazioni in deroga di cui alla Legge 26/10/95 n. 447, art. 6, 1° comma, lett. h) e D.P.C.M. 01.03.91, ART. 1, 4° Comma.


Ai fini di una tutela dal disturbo da rumore il D.P.C.M. 01.03.91 e la successiva Legge 26.10.95 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" assegna ai Comuni, con l'art. 6 comma 1, il compito di procedere alla classificazione acustica del territorio, con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

La zonizzazione acustica non può, pertanto, prescindere dal Piano Regolatore Generale che rimane il principale strumento di intervento sul territorio.

## LE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Le classi di destinazione d'uso del territorio non rappresentano realtà caratteristiche sempre immediatamente riconoscibili, in particolare in un territorio caratterizzato da elevata articolazione degli insediamenti; tuttavia, partendo dalle effettive condizioni di fruizione del territorio e dalle destinazioni indicate nel P.R.G., esse sono state individuate seguendo i seguenti criteri di indirizzo riportati nel D.G.R. Veneto 21.09.93 n° 4313.

## CLASSE I : AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE



### CARATTERISTICHE

Le aree da collocare in classe I sono quelle per le quali la quiete rappresenta un requisito essenziale per la loro fruizione, pertanto, sono da inserire in questa classe:

- I beni paesaggistici ed ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29.06.1939 n° 1497;
- Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico dalla legge 08.08.1985 n° 431, quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificabili;
- I complessi ospedalieri, scolastici ed i parchi pubblici di area urbana;
- I centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV, cioè quei centri storici classificati dal PRG come zona A, che presentano bassa densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- I parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che per le caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.


**CLASSE II : AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

**CARATTERISTICHE**

Si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è funzione prioritaria, pertanto sono da inserire in questa classe i quartieri in cui:

- Mancano o non sono significative le attività commerciali, che se presenti, sono a servizio delle abitazioni (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.);
- Mancano importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana;
- Mancano attività industriali e di artigianato produttivo;
- Vi è bassa densità di popolazione.

**CLASSE III : AREE DI TIPO MISTO**




**CARATTERISTICHE**

Sono da inserire in questa classe aree con destinazione diversa, come:

- Le aree rurali che non siano state inserite nella classe I;
- Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

## **CLASSE IV : AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA**




### **CARATTERISTICHE**

Appartengono a tale classe le aree residenziali che hanno perso la monofunzionalità residenziale, fenomeno purtroppo abbastanza diffuso nel nostro territorio regionale. Sono da inserire in questa classe:


- Le aree residenziali in presenza di attività industriali;
- Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione;
- Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici ed attività artigianali.

**CLASSE V : AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**



CARATTERISTICHE
<p>Sono da inserire in questa classe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale od artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area.</li></ul>

**CLASSE VI : AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**



CARATTERISTICHE
<p>Sono da inserire in questa classe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le aree monofunzionali a carattere industriale, in cui le eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva.</li></ul>

## CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

Si assume, come principio generale, che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi, nei quali va considerata una fascia di transizione di:

TIPO DI AREE		DISTANZA MASSIMA
Classe V e VI	Classe III;	50 metri
Classe V e VI	Classe II;	100 metri
Classe V e VI	Aree destinate a parco urbano e territoriale;	100 metri
Classe III e IV	Aree destinate a parco urbano e territoriale;	50 metri
Classe I	Fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV;	50 metri
Classe I	Classe III;	50 metri
Classe II	Classe IV;	50 metri
Classe V	Classe III;	50 metri

*Vedasi allegata tavola illustrata riassuntiva.*

## CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

Ai lati delle strade di grande comunicazione, di traffico elevato, come pure per le strade di media importanza che insistono su zone agricole o di particolare interesse urbanistico - territoriale, vengono individuate delle "fasce di pertinenza" di ampiezza variabile a seconda del tipo di infrastruttura stradale (da 60 m a 20 m per lato).

Queste, in base alle indicazioni della Regione Veneto, sono elementi della zonizzazione acustica del territorio e con le relative fasce di transizione vengono a costituire una specie di "zona di esenzione", relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale, rispetto al limite di zona locale, che dovrà, invece, essere rispettato da tutte le sorgenti che interessano tale zona.

E' importante rilevare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, cioè, per queste, non viene definita una fascia di pertinenza.

## DEFINIZIONI

La Legge quadro conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi già previste dal D.P.C.M. 01.03.91; tuttavia i limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.97, uscito in applicazione della Legge 447/95, sono più articolati rispetto a quelli contenuti nel D.P.C.M. 01.03.91; essi sono i seguenti;

# 1. VALORE LIMITE DI EMISSIONE

**DEFINIZIONE:** valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

*Fig. 55*  
*8-12*  
*Nebolizzatori 15-20*  
*o. f. imp. Legge 81*

**VALORI**  
 Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITE DI EMISSIONE dB(A)	
		DIURNO (ORE 06.00 - 22.00)	NOTTURNO (ORE 22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

## 2. VALORE LIMITE DI IMMISSIONE

**DEFINIZIONE:** come valore massimo del rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

1. *Valori limite assoluti:* determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
2. *Valori limite differenziali:* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo;

### VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

*Allegato al D.P.C.M. 14.11.97*

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE dB(A)	
		DIURNO (ORE 06.00 - 22.00)	NOTTURNO (ORE 22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

### 3. VALORE DI ATTENZIONE

*DEFINIZIONE:* come valori che segnalano un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

#### VALORI DI ATTENZIONE *Allegato al D.P.C.M. 14.11.97*

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO		VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI AD UN'ORA NEL PERIODO	
		DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	50	40	60	45
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	65	50
III	Aree di tipo misto	60	50	70	55
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	80	75

#### 4. VALORE DI QUALITÀ

**DEFINIZIONE:** comprensivi di tutte le sorgenti, e definiti come i valori del rumore da conseguire nel breve, nel medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.

#### VALORI DI QUALITÀ *Allegato al D.P.C.M. 14.11.97*

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Leq DIURNO 06.00-22.00 dB(A)	Leq NOTTURNO 22.00-06.00) dB(A)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

## SCHEMA RIASSUNTIVO

CLASSE	LIMITE D'EMISSIONE		LIMITE D'IMMISSIONE		VALORI DI ATTENZIONE		VALORI DI QUALITÀ	
	<i>giorno</i>	<i>notte</i>	<i>giorno</i>	<i>notte</i>	<i>giorno</i>	<i>notte</i>	<i>giorno</i>	<i>notte</i>
I	45	35	50	40	60	45	47	37
II	50	40	55	45	65	50	52	42
III	55	45	60	50	70	55	57	47
IV	60	50	65	55	75	60	62	52
V	65	55	70	60	80	65	67	57
VI	65	65	70	70	80	75	70	70

Per quanto riguarda i *valori limite di immissione* di tutte le sorgenti, il decreto prevede che queste debbano essere tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui viene valutato. Negli ambienti abitativi i valori limite di immissione sono di tipo differenziale, con alcune soglie inferiori.

I *valori limite di emissione* sono pari a quelli di immissione, diminuiti di 5 dBA.

Sono *valori di attenzione* quelli che eguagliano, per la durata di un'ora, i valori limite riportati in Tabella, aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno; ovvero gli stessi valori di Tabella, se rapportati ad una durata pari ai tempi di riferimento.

Infine vengono definiti come *valori di qualità* quelli di immissione, diminuiti di 3 dBA.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti nelle singole zone del territorio comunale daranno le indicazioni necessarie alla programmazione degli interventi successivi.

## DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale di San Pietro di Feletto è caratterizzato per la bassa densità abitativa e per le vaste zone destinate ad usi agricoli.

Dal punto di vista economico particolare rilevanza assume l'agricoltura. Di conseguenza il territorio si caratterizza per vaste aree di superficie agricola montana e collinare destinate in gran parte ad attività vitivinicola e di fienagione.

I nuclei abitativi più recenti sono raggruppati in pianura sugli assi viari principali, mentre quelli di più antica costituzione, ubicati per lo più in zona o collinare, insistono su strade rurali secondarie caratterizzate da modesto traffico locale.

Il territorio comunale è inoltre caratterizzato da cospicuo sviluppo degli assi viari secondari che collegano le numerose borgate sparse, alcune delle quali per consistenza edilizia e per la presenza di attività commerciali sono dei nuclei abitativi autonomi.

Il territorio comunale confina a nord con il Comune di Tarzo e di Vittorio Veneto; con il Comune di Refrontolo su tutta l'estensione del versante ovest.

Sul lato est la strada statale 635 e il torrente Cervano che le scorre per lunghi tratti parallelo, delinea il confine con il territorio di Vittorio Veneto e in parte (verso sud) anche di Conegliano

Dal punto di vista orografico il territorio si caratterizza per una dorsale centrale posta in posizione collinare che si estende da nord a sud: da entrambi i lati in prossimità del confine, il territorio gradualmente discende dolcemente al piano.

La seguente tabella riporta l'ubicazione delle borgate nelle tavole grafiche relative alla zonizzazione allegate al presente documento.

## LOCALITA' E BORGATE

TAVOLA	RIFERIMENTI PLANIMETRICI
6	RUA DI FELETTO
2	SAN PIETRO DI FELETTO
9	SANTA MARIA DI FELETTO
13	SAN MICHELE DI FELETTO
3	CASOTTO
7	BAGNOLO

## BORGATE RURALI

TAVOLA	RIFERIMENTI PLANIMETRICI
2-3	BORGO ANTIGA
2	BORGO FRARE
5	BORGO ANESE
5	BORGO CASTAGNE
5	BORGO CHIADEMA
5	BORGO LOZZO
5	BORGO VAZZOLA
5	LA GALLINERA
6	BORGO AMERICA
6	BORGO POL
6	BORGO SCALON
12	MOLINO

## ASSI VIARI PRINCIPALI

### 1.1. STRADA STATALE 635:

posta sul lato est sulla direttrice Tarzo - Conegliano, ha le caratteristiche di una strada di attraversamento a media densità di traffico e rappresenta per lunghi tratti l'elemento di confine;

### 1.2. VIA CREVADA:

posta a sud del territorio sulla direttrice Conegliano - Pieve di Soligo attraversa la zona industriale ed è caratterizzata dal notevole volume di traffico veicolare anche pesante;

## ASSI VIARI SECONDARI

### 2.1. STRADA PROVINCIALE FELETTANA

attraversa da nord a sud tutta la dorsale centrale del territorio, e mette in comunicazione i Comuni di Refrontolo e di Conegliano;

### 2.2. VIA CASTELLA

collega la S.S. 635 con il centro urbano. Dato il dislivello esistente fra i punti collegati si caratterizza per la pendenza e la tortuosità;

### 2.3. VIA SALERA

mette in comunicazione il centro urbano con la provinciale Felettana;

### 2.4. VIA VENETO

collega il centro urbano con la zona nord e adduce al territorio del Comune di Refrontolo;

### 2.5. VIA GUIZZA

collega il centro urbano con la zona collinare di Conegliano.;

### 2.6. VIA FONTANE

collega la frazione di Santa Maria con la già menzionata strada provinciale F. Fabbri (direttrice Conegliano - Pieve di Soligo).

## STRADE VICINALI E LOCALI

Il significativo numero di borgate rurali sparse implica anche un notevole sviluppo di strade locali: alcune sono le seguenti:

### 3.1. VIA RONCALLI

a servizio del nucleo residenziale posto a nord dell'abbazia di San Pietro di Feletto;

### 3.2. VIA ANTIGA

laterale di Via Veneto a servizio dell'omonima borgata;

### 3.3. VIA FRATTA

laterale della strada Felettana;

### 3.4. VIA PODGORA

a servizio di un consistente nucleo abitativo posto quasi a confine con il Comune di Conegliano;

## AREE PRODUTTIVE

Sono individuate le seguenti aree industriali ed artigianali:

⇒ Zona industriale di Loc. Crevada;

## CRITERI DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

### DESIGNAZIONE DELLE CLASSI

Per la designazione delle classi di zonizzazione, sono stati seguiti i principi generali seguenti:

1. Individuare, per quanto possibile, aree con caratteristiche omogenee, per non creare suddivisioni di zone troppo frammentate;
2. Tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo assi viabilistici o lungo elementi fisici naturali, o riferimenti già riscontrati nel P.R.G.;
3. Realizzare la zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti.

Adottando questi criteri generali la classificazione del territorio è stata così suddivisa:

## TAVOLA 1

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa a porzione di territorio a confine con il Comune di Refrontolo. Si tratta di area collinare a chiara vocazione agricola.	Ai fini della zonizzazione acustica: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="786 533 1430 573">• Tutta la zona è classificata di III CLASSE.</li></ul>

## TAVOLA 2

(Scala 1:5000 allegata)

Si riferisce alla zona nord del territorio comunale, a confine con i Comuni di Vittorio Veneto e di Tarzo.

E' zona a bassa densità abitativa caratterizzata dai alcuni nuclei residenziali:

- SAN PIETRO DI FELETTO, che comprende il nucleo abitativo di Via Roncalli, quello alla confluenza di Via Colle con Via Antiga, e l'abbazia con l'adiacente cimitero di notevole interesse storico - artistico;
- BORGO ANTIGA, posto sull'omonima via;
- BORGO FRARE.

Questi nuclei sono così classificati:

### CLASSIFICAZIONE

Applicando i criteri esposti al punto 4.0. dell'Allegato 1 della D.G.R. 21/09/93 n. 4313 si ha:

PARAMETRI/PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Densità di popolazione	Bassa	1
b) Traffico veicolare	Locale	1
c) Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	1
d) Attività artigianali	Assenza	1
TOTALE		4

Conseguentemente le aree contrassegnate con colorazione gialla, sono identificate come **ZONE DI CLASSE II**, per le quali valgono i seguenti limiti:

LIMITE D'EMISSIONE		LIMITE D'IMMISSIONE		VALORI DI ATTENZIONE		VALORI DI QUALITÀ	
giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
50	40	55	45	65	50	52	42

### OSSERVAZIONI

1. La piazza Papa Giovanni XXIII con l'adiacente monastero e il cimitero è individuata come zona di interesse storico e paesaggistico vincolata con specifico decreto ai sensi della legge 29.06.1939 n° 1497, nonché zona sottoposta a vincolo paesaggistico dalla legge 08.08.1985 n° 431.

E' pertanto classificata ai sensi della L. 447/95 come zona di **CLASSE I** e contrassegnata con colorazione verde.

2. Il resto del territorio è classificato di **CLASSE III**.

### **TAVOLA 3**

*(Scala 1:5000 allegata)*

Si riferisce a zona posta a nord del territorio, a confine con il Comune di Vittorio Veneto.

E' attraversata dalla STRADA STATALE 635 che congiunge i Comuni di Tarzo e Conegliano.

E' zona totalmente classificata di CLASSE III, ad esclusione di una porzione del nucleo abitativo di località Casotto posta a ridosso del Torrente Cervano.

## **TAVOLA 4**

*(Scala 1:5000 allegata)*

Zona centrale del territorio posta a confine con il Comune di Refrontolo.

E' tutta classificata di CLASSE III.

## TAVOLA 5

(Scala 1:5000 allegata)

La tavola riporta una zona intermedia del territorio lungo la strada provinciale Felettana.

Le aree contrassegnate con colore giallo hanno le seguenti caratteristiche:

PARAMETRI/PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Densità di popolazione	Bassa	1
b) Traffico veicolare	Locale	1
c) Attività commerciali e terziarie	Assenti	1
d) Attività artigianali	Assenti	1
TOTALE		4

Conseguentemente ai sensi della D.G.R. 21/09/93 n. 4313 sono classificate di **CLASSE II**.

Le altre aree contrassegnate con colore rosa o non contrassegnate sono zone di **CLASSE III**.

## TAVOLA 6

(Scala 1:5000 allegata)

La tavola riporta la località di Rua di Feletto che è anche sede municipale.

Tutta la zona contrassegnata con colore giallo è classificata di **CLASSE II** in conseguenza dei i criteri esposti al punto 4.0. dell'Allegato 1 della D.G.R. 21/09/93 n. 4313;

PARAMETRI/PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
e) Densità di popolazione	Bassa	1
f) Traffico veicolare	Locale	1
g) Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	1
h) Attività artigianali	Assenza	1
	TOTALE	<b>4</b>

## **TAVOLA 7**

*(Scala 1:5000 allegata)*

La tavola riporta località Bagnolo.

Le aree senza alcuna colorazione sono classificate di **CLASSE III**, mentre gli agglomerati residenziali in posizione più lontana dalla strada statale 635 sono classificati di **CLASSE II**.

## **TAVOLA 8**

*(Scala 1:5000 allegata)*

La tavola riporta una zona di confine con il Comune di Vittorio Veneto.

La zona si distingue per la vocazione agricola e pertanto è tutta classificata di **CLASSE III** ad esclusione di Borgo Tubiana che è classificato di **CLASSE II**.

## **TAVOLA 9**

*(Scala 1:5000 allegata)*

La tavola riporta la località di Santa Maria di Feletto.

Questo nucleo abitativo di antica costituzione è attraversato dalla strada provinciale felettana, lungo la quale si ha presenza di attività commerciali e dei servizi (da menzionare una discoteca), mentre le abitazioni ad uso residenziale sono in posizione più arretrata.

Di conseguenza la fascia centrale è classificata di **CLASSE III** (colore rosa), mentre le aree a vocazione abitativa sono classificate di **CLASSE II** (colore giallo).

## **TAVOLA 10**

*(Scala 1:5000 allegata)*

Si riferisce alla località di Borgo Doimo.

Le zone adiacenti alla provinciale felettana contrassegnate con colore rosa sono classificate di **CLASSE III**, come pure tutte le zone non contrassegnate.

La zona di Borgo Doimo colorata in giallo è zona di **CLASSE II**.

## **TAVOLA 11**

*(Scala 1:5000 allegata)*

Zona a ridosso del Comune di Conegliano.

E' individuata una consistente zona residenziale compresa fra Via Podgora, Via Cima, Via Dina e Via Vecellio.

Questa zona contrassegnata con colore giallo è classificata di **CLASSE II** in virtù della vocazione prettamente residenziale e abitativa.

## **TAVOLA 12**

*(Scala 1:5000 allegata)*

La tavola è relativa alla parte di territorio comunale a ridosso con la zona industriale del Comune di Refrontolo, che ha già provveduto a classificarla come zona di **CLASSE VI**.

L'adiacente territorio in Comune di San Pietro è classificato come zona di **CLASSE III**, avendone tutte le caratteristiche.

E' quindi individuata una fascia di transizione fra zone non omogenee di ampiezza pari a 50 metri, indicata con colorazione gialla e tratteggio rosso.

La restante zona colorata in rosa è tutta classificata zona di **CLASSE III**.

## **TAVOLA 13**

*(Scala 1:5000 allegata)*

La tavola è relativa alla frazione di San Michele di Feletto.

La parte sud, caratterizzata da una maggiore densità abitativa è classificata zona di **CLASSE II**, mentre la parte più a nord meno densamente abitata e sulla quale insistono anche due attività produttive di carpenteria metallica è classificata zona di **CLASSE III**.

## TAVOLA 14

(Scala 1:5000 allegata)

La tavola è relativa alla estremità sud del territorio comunale.

E' relativa alla zona industriale del Comune di San Pietro di Feletto, e alla adiacente zona residenziale di Via Sile.

Queste zone sono classificate rispettivamente di **CLASSE VI** e di **CLASSE II**.

Ai sensi della D.G.R. 4413/93 viene pertanto individuata una fascia di transizione di estensione pari a 100 metri fra le due zone.

Per ragioni di praticità operativa e di semplificazione cartografica la fascia di transizione è individuata all'interno della zona industriale stessa ed è delimitata da Via Crevada fino al confine della zona residenziale.

ZONA	COLORAZIONE	CLASSIFICAZIONE
ZONA INDUSTRIALE	ROSSA	CLASSE VI
ZONA RESIDENZIALE	GIALLO PALLIDO	CLASSE II
FASCIA DI TRANSIZIONE	GIALLO CARICO CON TRATTEGGIO ROSSO	FASCIA DI TRANSIZIONE
RIMANENTE PARTE DEL TERRITORIO	ROSA	CLASSE III

## **ALTRE ZONE NON ESPPLICITAMENTE MENZIONATE**

Data la economia prevalentemente agricola e collinare del territorio si ritiene che le zone non esplicitamente comprese nella zonizzazione possano avere i requisiti previsti dalla D.G.R. 21/09/93 n. 4313 per le zone di **CLASSE III**, poiché sono individuate come "aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici".

## VERIFICHE STRUMENTALI


Per verificare la coerenza fra la zonizzazione effettuata e la situazione reale del territorio si è concordato con l'Amministrazione Comunale di sottoporre a controllo strumentale n. 10 punti ritenuti significativi e indicativi della realtà di fatto.

### CRITERI ADOTTATI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

I criteri adottati per l'individuazione dei punti di misura sono stati i seguenti:

- Valutazione della compatibilità ai fini del disturbo da rumore fra gli insediamenti produttivi e abitativi, con particolare riguardo a situazioni oggetto di pregresse lamentele e contese;
- Valutazione della rumorosità ambientale in prossimità dei principali agglomerati abitativi per verificare la corrispondenza con la classificazione effettuata;
- Valutazione della incidenza del traffico veicolare sulla rumorosità ambientale.

Seguendo questi criteri sono stati identificati i seguenti n. 10 punti di controllo, indicati nelle tavole allegate con colorazione BLU.



PUNTO	RIFERIMENTO TOPOGRAFICO	TAVOLA
1	Borgo Antiga davanti Azienda Agricola Sanfeletto;	2
2	Loc. Casotto – Via Isonzo;	3
3	Borgo Scalon davanti fabbrica Antiga Rattan;	6
4	Loc. Bagnolo imbocco di Via Cettolin davanti alla chiesa;	7
5	Via Manzana 3, davanti Breda Arredamenti;	11
6	Loc. Santa Maria, davanti alle scuole elementari (confluenza fra Via Luciani e Via Pianale);	9
7	Via Fratta - Loc. San Michele – davanti officine meccaniche Bertuol;	13
8	Zona prospiciente zona ind. di Refrontolo – abitazione sig. Carobolante;	12
9	Fascia di transizione della zona industriale – davanti distilleria San Michele;	14
10	Zona industriale davanti ditta SITAPAN;	14

**STRUMENTAZIONE IMPIEGATA** e relativo grado di precisione secondo gli standard IEC n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985:

→ fonometro integratore BRUEL & KJAER modello 2230 matr. n.1608082, munito di microfono da 1/2" ad elettreti modello 4155.

→ calibratore standard BRUEL & KJAER modello 4230.

La strumentazione di cui sopra, dalle specifiche del costruttore, è conforme alle norme IEC sui fonometri integratori della Classe 1 ed alle norme IEC 651, Classe 1 (Impulso), ad ANSI S1.4.1971, Classe 1.

**CERTIFICATO SIT n. 00-1079-C - F del 04 Febb. 2000**

## NOTE SUI RILIEVI

1. Tutti i rilievi sono stati effettuati in assenza di precipitazioni atmosferiche e con calma di vento;
2. I tempi di misura sono stati sufficienti ad ottenere una valutazione significativa del rumore esaminato;
3. Dove non espressamente indicato, il Leq non risente in maniera diretta del traffico stradale, che è stato escluso, per quanto possibile, dalla misura, lungo le fasce di pertinenza delle strade, all'interno delle quali non si applicano i limiti assoluti di immissione (art. 3 D.P.C.M. 14.11.97).

## RILIEVI ANTIMERIDIANI

Condizioni meteorologiche: cielo parzialmente coperto, assenza di vento;

PUNTO	DATA	PERIODO	MISURA		ZONA	LIMITE dB(A)	V.Q. dB(A)
			Leq. dB(A)	Peak dB(A)			
1	10/07/00	09.15 - 09.30	55,0	76,2	II	55	52
2	10/07/00	08.15 - 08.30	45,0	60,2	III	60	57
3	10/07/00	09.40 - 09.55	50,0	74,0	II	55	52
4	10/07/00	08.40 - 08.55	55,2	78,8	II	55	52
5	10/07/00	09.05 - 09.20	53,8	73,6	III	60	57
6	10/07/00	10.05 - 10.20	52,4	66,8	III	60	57
7	10/07/00	10.40 - 10.55	46,2	62,2	III	60	57
8	10/07/00	11.05 - 11.20	47,8	50,9	III	60	57
9	10/07/00	11.30 - 11.45	51,1	64,3	fascia trans.	60	57
10	10/07/00	11.55 - 12.10	52,2	58,9	VI	70	70

## RILIEVI POMERIDIANI

Condizioni meteorologiche: cielo sereno con assenza di vento

PUNTO	DATA	PERIODO	MISURA		ZONA	LIMITE dB(A)	V.Q. dB(A)
			Leq. dB(A)	Peak dB(A)			
1	04/07/00	14.35 - 14.55	52,6	67,1	II	55	52
2	04/07/00	12.55 - 13.15	45,7	62,3	III	60	57
3	04/07/00	15.05 - 15.25	55,5	67,4	II	55	52
4	04/07/00	13.25 - 13.55	51,2	72,4	II	55	52
5	04/07/00	14.05 - 14.25	47,7	69,6	III	60	57
6	04/07/00	15.35 - 15.55	54,4	73,8	III	60	57
7	04/07/00	16.05 - 16.25	55,5	74,7	III	60	57
8	04/07/00	16.35 - 16.55	47,2	50,5	III	60	57
9	04/07/00	17.05 - 17.25	54,7	78,2	fascia trans.	60	57
10	04/07/00	17.35 - 17.55	68,8	86,5	VI	70	70

## RILIEVI NOTTURNI

Condizioni meteorologiche: cielo coperto assenza di vento e di precipitazioni.

PUNTO	DATA	PERIODO	MISURA		ZONA	LIMITE dB(A)	V.Q. dB(A)
			Leq. dB(A)	Peak dB(A)			
1	09/07/00	23.30 - 23.45	38,4	67,1	II	45	42
2	09/07/00	22.15 - 22.30	41,7	65,5	III	50	47
3	09/07/00	23.55 - 00.10	35,4	47,6	II	45	42
4	09/07/00	22.40 - 22.55	46,8	76,2	II	45	42
5	09/07/00	23.05 - 23.20	56,9	82,6	III	50	47
6	10/07/00	00.20 - 00.35	52,4	78,8	III	50	47
7	10/07/00	00.45 - 01.00	45,7	76,7	III	50	47
8	10/07/00	01.10 - 01.25	36,2	42,2	III	50	47
9	10/07/00	01.35 - 01.50	48,7	56,1	fascia trans.	50	47
10	10/07/00	02.00 - 02.10	42,3	48,5	VI	70	70

## VALUTAZIONI DEI RILEVAMENTI

Dalle valutazioni strumentali emerge che le situazioni più meritevoli d'attenzione sono quelle riportate nei seguenti prospetti, in cui il colore rosso indica un superamento netto del limite d'immissione e il colore azzurro indica la non rispondenza al valore di qualità:

### RILIEVI ANTIMERIDIANI

PUNTO	TAVOLA	MISURA		Leq.	Peak	ZONA	LIMITE	VALORI DI QUALITA' dB(A)
		DATA	PERIODO	dB(A)	dB(A)		dB(A)	
1	2	10/07/00	09.15 – 09.30	55,0	76,2	II	55	52
4	7	10/07/00	08.40 – 08.55	55,2	78,8	II	55	52

### RILIEVI POMERIDIANI

PUNTO	TAVOLA	MISURA		Leq.	Peak	ZONA	LIMITE	VALORI DI QUALITA' dB(A)
		DATA	PERIODO	dB(A)	dB(A)		dB(A)	
3	11	04/07/00	15.05 – 15.25	55,5	67,4	II	55	52

### RILIEVI NOTTURNI

PUNTO	TAVOLA	MISURA		Leq.	Peak	ZONA	LIMITE	VALORI DI QUALITA' dB(A)
		DATA	PERIODO	dB(A)	dB(A)		dB(A)	
4	7	09/07/00	22.40 – 22.55	46,8	76,2	II	45	42
5	11	09/07/00	23.05 – 23.20	56,9	82,6	III	50	47
6	9	10/07/00	00.20 – 00.35	52,4	78,8	III	50	47

## VALUTAZIONE DEI DATI STRUMENTALI

### PUNTO 1

La individuazione di tale punto da sottoporre a controllo strumentale risiede nel fatto che a confine della zona di classe II è ubicata una attività produttiva (azienda agricola) che può comportare fattori di disturbo da rumore per le abitazioni vicine.

In occasione delle misurazioni effettuate la rumorosità riscontrata è sempre apparsa nella norma rispondente al valore limite di emissione.

Il poco significativo superamento del valore di qualità accertato nel rilievo antimeridiano è imputabile unicamente alla rumorosità delle poche macchine di passaggio.

### PUNTO 2

Nelle condizioni riscontrate al momento delle misure la situazione risulta essere nella norma.

### PUNTO 3

In occasione del rilievo pomeridiano la rumorosità (pur entro il limite di emissione) è risultata leggermente eccedente il valore di qualità di 3,5 dB(A). Ciò è imputabile alla rumorosità di un cantiere edile che sta costruendo una villetta in posizione prospiciente il punto di misurazione.

Sostanzialmente la situazione risulta nella norma.

### PUNTO 4

Il punto di misurazione insiste su zona di classe II, a ridosso di Via Castella.

Il poco significativo superamento dei limiti è riconducibile esclusivamente al traffico veicolare.

Comunque non è mai stato evidenziato un livello sonoro prossimo al valore di attenzione.

Per cui si può ritenere che la situazione riscontrata risulta essere nella norma.

### PUNTO 5

In occasione del rilievo notturno è stato evidenziato un superamento del limite di zona.

Ciò è imputabile al traffico veicolare.

### PUNTO 6

La scelta di monitorare questo punto è motivata dal fatto che è collocato a ridosso delle scuole elementari e di una nota discoteca (MAGI'S CLUB).

I rilievi notturni sono stati eseguiti in un periodo ritenuto più a rischio (domenica notte).

In occasione di tale misure tuttavia la discoteca era chiusa.

Il rumore riscontrato è riconducibile al traffico veicolare di Via Pianale.

### PUNTO 7

Il punto insiste sul confine della ditta OFFICINE MECCANICHE BERTUOL.

In occasione della serie di misure la rumorosità è sempre stata compresa nei limiti di zona.

#### PUNTO 8

E' un punto a rischio visti i contenziosi passati.

L'abitazione del sig. Carobolante è infatti ubicata appena oltre la fascia di transizione della zona industriale del Comune di Refrontolo.

Il motivo delle lamentele riguardava in particolare la rumorosità delle ditte STAR e SOLAIS.

In occasione della serie di misure effettuate la rumorosità misurata si è sempre mantenuta entro il limiti di zona: ciò sta a significare che le ditte in precedenza menzionate hanno provveduto a qualche intervento migliorativo.

#### PUNTO 9

La situazione riscontrata è sempre stata ampiamente nella norma.

#### PUNTO 10

La situazione riscontrata è sempre stata ampiamente nella norma.

*Piano di risanamento acustico  
è opportuno?*

**CONCLUSIONI**

I seguenti prospetti riportano le situazioni nelle quali è stato accertato un superamento del limite di attenzione:

**RILIEVI ANTIMERIDIANI**

PUNTO	TAVOLA	MISURA		Leq.	Peak	ZONA	LIMITE	VALORI DI ATTENZIONE
		DATA	PERIODO	dB(A)	dB(A)			
<i>nessuno</i>								

**RILIEVI POMERIDIANI**

PUNTO	TAVOLA	MISURA		Leq.	Peak	ZONA	LIMITE	VALORI DI ATTENZIONE
		DATA	PERIODO	dB(A)	dB(A)			
<i>nessuno</i>								

**RILIEVI NOTTURNI**

PUNTO	TAVOLA	MISURA		Leq.	Peak	ZONA	LIMITE	VALORI DI ATTENZIONE
		DATA	PERIODO	dB(A)	dB(A)			
5	11	09/07/00	23.05 - 23.20	56,9	82,6	III	50	55

Ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 14.11.97 è prevista l'adozione dei piani di risanamento acustico qualora sia stato riscontrato un superamento del valore di attenzione relativo alla misurazione di un'ora, ovvero relativo al lungo termine "Tl".

Il successivo Art. 3 dello stesso Decreto precisa anche che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Il superamento del limite d'attenzione riscontrato al punto 5 è relativo alla rumorosità da traffico, per cui non sussiste l'obbligo di redigere un piano di risanamento acustico.

## STRALCIO NORMATIVA

### IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Nella Legge 447/95 sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico:

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione indicati nella Tabella 3 (conforme art. 6 comma 1 D.P.C.M. 14.11.97);
2. Nel caso vengano superati di più di 5 dBA nelle aree appartenenti a classi diverse ed a contatto diretto tra loro, a meno che non sussista una fascia di transizione;

Il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere l'insieme dei provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi di una riduzione progressiva dei livelli di rumore e sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura:

- di tipo amministrativo, cioè proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria;
- di tipo normativo e regolamentare, come norme tecniche attuative del PRG, Regolamento di igiene, Regolamento edilizio e di Polizia Municipale;
- interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Di tutte queste misure, in sede di stesura del Piano di Risanamento Acustico, sarà opportuno valutare la fattibilità e l'efficacia, che per ogni singola azione può tradursi in guadagni acustici non notevoli, ma che per effetto sinergico, può rivelarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi.

In sintesi il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Gli obiettivi del piano;
2. La tipologia e l'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle aree da risanare;
3. L'individuazione dei soggetti ai quali compete l'intervento;
4. L'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
5. La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
6. eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

## INDICAZIONI CONCLUSIVE

1. Per l'area in cui viene superato il limite di zona sarà necessario aprire un procedimento che conduca alla realizzazione degli opportuni interventi di bonifica, nei confronti della ditta responsabile del superamento del limite di zona.
2. Per quanto riguarda il risanamento del rumore da traffico, si possono mettere in atto interventi del tipo:  
**Attivo:** necessariamente a lungo termine, come la revisione in alcuni tratti delle viabilità,  
**Passivo:** come l'introduzione di speciali norme di progettazione/ristrutturazione per gli edifici in facciata alla strada, come ad esempio:
  - Pareti e serramenti fonoisolanti;
  - Terrazze con barriere;
  - Finestrature alte e non a pavimento
  - Introduzione di barriere arboree o di altro tipo;
  - Edifici schermo con cortile, ove e quando possibile, (con dislocazione dei vani servizi lungo la strada e locali abitati nell'interno verso il cortile)
  - Asfalto fonoassorbente (efficace solo per velocità più elevate, cioè superiori a 60 Km/h)
  - Limitazioni al traffico.

## CRITERIO DI TOLLERABILITA'

### 1. Criteri per la definizione della tollerabilità delle sorgenti di disturbo

Art. 4 comma 2 D.P.C.M. 14/11/97

All'interno degli ambienti abitativi ogni effetto del disturbo è da ritenersi trascurabile se il rumore misurato è:

PERIODO DIURNO	VALORE
Misura a finestre aperte	< 50 dB(A)
Misura a finestre chiuse	< 35 dB(A)

PERIODO NOTTURNO	VALORE
Misura a finestre aperte	< 40 dB(A)
Misura a finestre chiuse	< 25 dB(A)

**NOTA:** non si applicano questi criteri al rumore provocato da:

- ⇒ infrastrutture stradali;
- ⇒ attività non connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- ⇒ da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

### 2. Competenze del Comune

Art. 6 comma 1 Lettera h) L. 26/10/95 n. 447

L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

### 3. Disposizioni in materia di impatto acustico

Art. 8 comma 1 L. 26/10/95 n. 447

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'Art. 6 della legge 8 Luglio 1986, n. 349, ... (*omissis*) ... devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

*Art. 8 comma 2 L. 26/10/95 n. 447*

Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo:
  - A (autostrade);
  - B strade extraurbane principali;
  - C strade extraurbane secondarie;
  - D strade urbane di scorrimento
  - E strade urbane di quartiere
  - F strade locali

secondo le classificazioni di cui al D Lvo 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

- c) discoteche
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

*Art. 8 comma 3 L. 26/10/95 n. 447*

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

*Art. 8 comma 4 L. 26/10/95 n. 447*

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

*Art. 14 comma 2 L. 26/10/95 n. 447*

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo dell'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5.

### 3. *Fuochi artificiali*

L'accensione di fuochi artificiali e il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

### 4. *Uso di macchine da giardinaggio con motore a scoppio su orti e giardini privati*

Per distanze inferiori a 100 metri dalle altre abitazioni, l'uso di apparecchiature rumorose per le attività suindicate è consentito con i seguenti orari:

ZONA	PERIODO CONSENTITO
CLASSE I	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE II	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE III	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE IV	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE V	Dalle ore 6 alle 19;
CLASSE VI	Dalle ore 6 alle 19;

### 5. *Attività sportive e ricreative rumorose*

Le attività sportive e ricreative rumorose, fra le quali motocross, go – kart e tiro al volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento della gara.

Ne è comunque vietata l'effettuazione in zone di classi 1 e 2 della zonizzazione acustica.

## EMISSIONI SONORE DA ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 7 L.R. 10.05.99 n. 21.

### 1. *Deroghe*

Il Comune può, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h) della L. n. 447/95, autorizzare deroghe temporanee ai limiti d'emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

### 2. *Lavori di ristrutturazione, cantieri edili, scavi;*

*Aratura, e uso di altre macchine rumorose su fondi agricoli;*

Per distanze inferiori a 100 metri dalle abitazioni, l'uso di apparecchiature rumorose per le attività suindicate è vietato nei giorni di sabato e di domenica.

Negli altri giorni è consentito con gli orari seguenti:

ZONA	PERIODO CONSENTITO
CLASSE I	Dalle ore 8.00 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 20
CLASSE II	Dalle ore 8.00 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 20
CLASSE III	Dalle ore 8 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 20
CLASSE IV	Dalle ore 8 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 20
CLASSE V	Dalle ore 6 alle 19;
CLASSE VI	Dalle ore 6 alle ore 19;

Queste limitazioni non si applicano per interventi d'urgenza effettuati per pubblica utilità, come ad esempio ripristino della rete acquedottistica e altri interventi consimili.

## CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i Comuni si avvalgono dell'ARPAV.
- 2) L'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 della L. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.

Nella ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, ed il Comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora d'inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.

- 3) Oltre a quelle previste dall'Art. 10 della L. 447/95 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) Chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000;
  - b) Alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga;
  - c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili (con esclusione quindi per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 2.000.000.

6. *Circhi, teatri tenda e strutture mobili d'intrattenimento*

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili d'intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

## FONDO COMUNALE

Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle presenti norme è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Conegliano, lì 12 Luglio 2000

IL PROFESSIONISTA

*Walter Fasan*

